

Emendamenti articolo 6

6.1.

Sopprimere il comma 2.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

6.2.

Al comma 2, dopo le parole entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 inserire le seguenti e successivamente al 7 settembre 2008.

D'Ippolito Vitale Ida

6.3

Al comma 2, dopo le parole entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 inserire le seguenti e successivamente al 7 settembre 2009.

D'Ippolito Vitale Ida

6.4.

Al comma 2, sostituire la parola centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge con la seguente il termine stabilito ai sensi del comma 2-bis.

Conseguentemente dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il termine di adeguamento dei contratti di cui al comma 2 stipulati alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della Giustizia e dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione della complessità e del valore dei contratti ai quali riferirlo e comunque non prima di centottanta e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

D'Ippolito Vitale Ida

6.5.

Al comma 2, sostituire la parola centottanta con la seguente trecentosessanta.

D'Ippolito Vitale Ida

6.7.

Al comma 2 sostituire le parole stessa legge con le seguenti della presente legge.

Conseguentemente aggiungere, in fine, le seguenti parole: Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

Vitali Luigi

6.8.

Al comma 2 sostituire la parola stessa con la seguente presente.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

6.9.

Al comma 2, dopo le parole entrata in vigore della stessa legge aggiungere le seguenti parole con esclusione dei contratti la cui prestazione è conclusa entro tale termine.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

6.10.

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato, Poli Nedo Lorenzo

6.11.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'appaltatore può impiegare fino al loro definitivo esaurimento, senza ottemperare agli obblighi di tracciabilità di cui al comma 1, dell'articolo 3, della legge n. 136 del 2010, le immobilizzazioni tecniche, i materiali e le forniture già acquisiti, nonché i beni prodotti dal medesimo prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 136 del 2010, purché siano registrati nella documentazione contabile ordinaria dell'impresa e ne sia esposto il progressivo utilizzo, per l'esecuzione di un contratto di appalto in corso a tale data o stipulato successivamente, in un'apposita documentazione trasmessa all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture entro il termine di cui al precedente comma 2.

Bianconi Maurizio

6.13.

Sostituire il comma 3 con il seguente: L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti e ai subcontratti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulati per l'esecuzione esclusiva del contratto principale.

Vitali Luigi

ident. 6.14.

6.14.

Sostituire il comma 3 con il seguente: L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti e ai subcontratti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulati per l'esecuzione esclusiva del contratto principale.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

ident. 6.13.

6.15.

Sopprimere il comma 4.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

6.16.

Sopprimere i commi 2 e 4.

Vignali Raffaello

Emendamenti articolo 7

7.1.

Al comma 1, lettera a), al numero 1 premettere il seguente:

01) Al comma 1 le parole: «ai servizi e alle forniture» sono sostituite dalle seguenti: «e, ove il loro valore sia superiore a sessantamila euro, ai servizi e alle forniture».

D'Ippolito Vitale Ida

7.2.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».

Calabria Annagrazia

7.3.

Al comma 1 lettera a) dopo il punto 1) inserire i seguenti:

1. *bis*) al comma 1, primo periodo le parole «dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche», sono soppresse;

1. *ter*) al comma 1, secondo periodo la parola «dedicati» è soppressa.

Al comma 1 lettera a) sostituire il punto 2) con il seguente:

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono transitare attraverso conto corrente bancario o postale, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

Al comma 1 lettera a) sostituire il punto 3) con il seguente:

3) Il comma 4 è soppresso.

Al comma 1 lettera a) punto 4), capoverso 5, aggiungere infine le seguenti parole: Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti, non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto.

Al comma 1 lettera a) punto 6) capoverso 7, sopprimere le parole dedicati di cui al medesimo comma 1.

Al comma 1 lettera a) punto 7) capoverso 8, sopprimere le parole a pena di nullità assoluta.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 8).

Al comma 1 la lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-*bis*) al comma 3, le parole «Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa» sono sostituite dalle seguenti «Per le spese relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi rispetto a quelli ivi indicati purché siano di importo complessivamente inferiore od uguale a 500 euro, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa».

Al comma 1 la lettera a) dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

8-*bis*) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi od integrativi delle disposizioni della presente legge, sentiti la Direzione investigativa Antimafia, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, e le organizzazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) l'articolo 5 è soppresso.

Vignali Raffaello

7.4.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere i seguenti:

1-bis) al comma 1 le parole «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «concessionari di servizi o di lavori pubblici destinatari di finanziamenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

1-ter) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i movimenti finanziari di cui al presente articolo intercorrenti tra una società e le società controllante o controllata ovvero tra società sottoposte a comune controllo, è fatta salva la possibilità di utilizzare i conti correnti di cui agli articoli 1823 e seguenti del codice civile, purché le relative operazioni siano effettuate con strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità».

Bianconi Maurizio

7.6.

Al comma 1 lettera a) dopo il numero 1) inserire i seguenti:

1. bis) al comma 1, primo periodo le parole «dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.» sono soppresse;

1. ter) al comma 1, secondo periodo la parola «dedicati» è soppressa.

Conseguentemente sostituire il numero 2) con il seguente:

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono transitare attraverso conto corrente bancario o postale, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

Sostituire il numero 3) con il seguente:

3) il comma 4 è soppresso.

Al numero 6, capoverso 7, sopprimere le parole «dedicati di cui al medesimo comma 1».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

7.9.

Al comma 1 la lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 3, sostituire le parole «Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma i, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa» con le seguenti «Per le spese relative agli interventi di cui ai commi 1 e 2, possono essere utilizzati sistemi di pagamento diversi rispetto a quelli ivi indicati purché siano di importo complessivamente inferiore od uguale a 500 euro, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato,

Poli Nedo Lorenzo

7.10.

Al comma 1, lettera a) dell'articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) al comma 3 le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro».

2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti».

Vitali Luigi

ident. 7.11.

7.11.

Al comma 1, lettera a) dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) al comma 3 le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: .500 euro».

2-ter) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

ident. 7.10.

7.12.

All'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con le seguenti: ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Calabria Annagrazia

7.13.

All'articolo 7, comma 1, lettera a) sostituire il numero 3) con il seguente: al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».

Calabria Annagrazia

7.14.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara (CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4».

Vitali Luigi

ident. 7.15.

7.15.

Al comma 1, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante ovvero, se obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 il codice unico di progetto (CUP). Gli strumenti di pagamento relativi agli appalti di lavori da realizzarsi da parte dei soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono riportare esclusivamente il codice identificativo di gara

(CIG). Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai pagamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, né al reintegro di cui al comma 4».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato
ident. 7.14.

7.17.

Al comma 1 lettera a) numero 4), capoverso 5, aggiungere infine le seguenti parole:

«Le stazioni appaltanti, i loro contraenti ed i sub contraenti, non possono dilazionare i pagamenti per carenze nella attribuzione o nella indicazione del CUP. Il mancato pagamento nei termini contrattuali comporta l'applicazione automatica, in aggiunta agli interessi previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di recepimento della direttiva 2000135/CE del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di una penale pari al 5 per cento dell'importo insoluto».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato, Poli Nedo Lorenzo

7.18.

Al comma 1 lettera a) sopprimere il punto 8).

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

7.19.

Al comma 1, dopo il punto 7) inserire il seguente:

7-bis) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118 comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

Favia David

ident. 7.20., 7.24.

7.20.

Al comma 1, dopo il punto 7) aggiungere il seguente punto 7-bis):

7-bis) l'articolo 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010 n. 136 è sostituito dal seguente:

«La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118 comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

ident. 7.19., 7.24.

7.21.

Al comma 1, alla lettera a, al numero 8, capoverso comma 9-bis le parole: «determina la risoluzione di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce causa di risoluzione del contratto».

Contento Manlio

7.22.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8 aggiungere il seguente:

9) dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

9-ter. Per le operazioni di cui al presente articolo, effettuate mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di incasso o pagamento diversi da questi purché idonei a garantire la piena

tracciabilità delle transazioni, resta fermo che (indicazione del CUP o del CIG, è a carico dei soggetti di cui al comma 1 che dispongono rispettivamente (ordine di incasso o di pagamento.

Conseguentemente

All'articolo 7, comma 1, lettera a) il punto 8) è modificato come segue: dopo il comma 9 è aggiunto il seguente.

Calabria Annagrazia

7.23.

Al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'articolo 5 è soppresso.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato, Poli Nedo Lorenzo

7.24.

Al comma 1, dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

7-bis) articolo 3, comma 9, della legge 13 agosto 2010 n. 136 è sostituito dal seguente: «La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di cui all'articolo 118 comma 11 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge».

Ferranti Donatella

ident. 7.19., 7.20.

7.25.

Al comma 1, lettera b), premettere i seguenti:

01) al comma 1 le parole: «dal 5 al 20 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal venti al cento per cento»;

01-bis) al comma 2 le parole: «dal 2 al 10 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal dieci al cinquanta per cento»;

01-ter) al comma 3 le parole: «dal 2 al 5 per cento» sono sostituite dalle parole: «dal dieci al venticinque per cento»;

01-quater) al comma 4 le parole: «da 500 a 3.000 euro» sono sostituite dalle parole: «da 2.000 a 20.000 euro».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

7.26.

Al comma 1 lettera b) premettere i seguenti punti:

01) al comma 1, le parole: «l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «la risoluzione di diritto del contratto»;

01-bis) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono aggiunte le seguenti: «o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato

ident. 7.27.

7.27.

All'articolo 7, lettera b) del decreto legislativo 12 novembre 2010, n. 187 prima del punto 1), sono inseriti i seguenti punti:

001) al comma 1, le parole: «l'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8», sono sostituite dalle seguenti: «la risoluzione di diritto del contratto»;

01) ai commi 2 e 3, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono aggiunte le seguenti: «o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni».

Vitali Luigi

ident. 7.26.

7.30.

Al comma 1 lettera a) punto 7) capoverso 8, sopprimere le parole: a pena di nullità assoluta.

Tassone Mario, Rao Roberto, Mantini Pierluigi, Ria Lorenzo, Scanderebech Deodato